



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Decreto concernente la riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison", limitatamente alla campagna vendemmiale 2017 /2018.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 *octodecies*, par. 3, e del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20.12.2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lison";

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul sito internet del Ministero– Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison" che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

VISTA la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison", ai sensi del sopra richiamato articolo 6, comma 2, del disciplinare di produzione per le tipologie "Lison" e "Lison Classico", per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 2 g/l (dagli attuali 20 g/l a 18g/l); in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;

TENUTO CONTO delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 è tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

CONSIDERATO che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

CONSIDERATO che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;

RITENUTA la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison" per le tipologie "Lison" e "Lison Classico", nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

RITENUTO di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## DECRETA

### Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison" previsto all'articolo 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il DM 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie "Lison" e "Lison Classico".
2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo "e-Ambrosia", messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Decreto concernente la riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Lison-Pramaggiore", per le tipologie "Bianco", "Sauvignon", "Chardonnay" e "Verduzzo", limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n.

1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 *octodecies*, par. 3, e del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20.12.2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lison - Pramaggiore";

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul sito internet del Ministero– Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Lison-Pramaggiore", che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

VISTA la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 300828 del 21 luglio 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Lison-Pramaggiore", ai sensi del sopra richiamato articolo 6, comma 3, del disciplinare di produzione per le tipologie "Bianco", "Sauvignon", "Chardonnay" e "Verduzzo", per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per le prime 3 tipologie e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia "Verduzzo"), in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;

TENUTO CONTO delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 è tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

CONSIDERATO che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

CONSIDERATO che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;

RITENUTA la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Lison-Pramaggiore" per le tipologie "Bianco", "Sauvignon", "Chardonnay" e "Verduzzo", nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

RITENUTO di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## DECRETA

### Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Lison-Pramaggiore" previsto all'articolo 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il DM 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie "Bianco", "Sauvignon" e "Chardonnay" e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia "Verduzzo".
2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo "e-Ambrosia", messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Decreto concernente la riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Piave", per le tipologie "Manzoni bianco" e "Verduzzo", limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 *octodecies*, par. 3, e del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20.12.2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Piave";

VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul sito internet del Ministero– Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Piave" che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;

VISTA la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 300828 del 21 luglio 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Piave", ai sensi del sopra richiamato articolo 6, comma 3, del disciplinare di produzione per le tipologie "Manzoni bianco" e "Verduzzo", per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per la tipologia "Manzoni bianco" e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia "Verduzzo"), in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;

TENUTO CONTO delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 è tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

CONSIDERATO che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

CONSIDERATO che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;

RITENUTA la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Piave" per le tipologie "Manzoni bianco" e "Verduzzo", nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

RITENUTO di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## DECRETA

### Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Piave" previsto all'articolo 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il DM 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia "Manzoni bianco" e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia "Verduzzo".
2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo "e-Ambrosia", messo a disposizione ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Decreto concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Piave Malanotte” o “Malanotte del Piave”**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'articolo 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 72 del medesimo Regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 *octodecies*, par. 3, del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del citato DM 7 novembre 2012

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave";

VISTO il D.M. 7/03/2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;

VISTA la nota della regione Veneto n.102875 del 13/03/2017 con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio vini Venezia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio vini Venezia, con sede in Venezia, intesa ad ottenere le modifiche di cui all'articolo 5 comma 10, all'articolo 6 comma 1, all'articolo 6 comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave", concernenti alcune modifiche minori, che non comportano modifiche al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

ESAMINATA la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto delle citate modifiche minori del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del DM 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

- in conformità all'articolo 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Veneto;

- ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata Regione;
- sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alle richiamate modifiche minori;

RITENUTO che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale le citate richieste di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave", in particolare nel rispetto dell'art. 118 *octodecies*, par. 3, lett. a) del Reg. (CE) n. 1234/2007;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'articolo 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## **D E C R E T A**

### **Articolo unico**

1. Al disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave", così come approvato con il D.M. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il DM 7.3.2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della DOP "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. Luigi Polizzi**  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Piave Malanotte” o “Malanotte del Piave”.**

- a) All’articolo 5, comma 10, la dicitura: “8 dicembre.” è sostituita dalla dicitura “15 novembre.”.
- b) All’articolo 6, comma 1, la dicitura: *titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,50% vol*” è sostituita dalla dicitura: “*titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:12,50% vol*”.
- c) All’articolo 6, è depennato il seguente comma 2:

*“E’ in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.”.*